

presso il suo studio in via n.

- convenuta opposta -

Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 17/2018.

Causa iscritta a ruolo il 4 aprile 2018 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 novembre 2020.

CONCLUSIONI

Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 10 novembre 2020:

"Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

NEL MERITO

- Dichiarare il Decreto Ingiuntivo opposto nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocarlo, per le motivazioni esposte in atti, assolvendo per l'effetto la concludente dalle pretese creditorie avversarie.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento rifuse, con distrazione, ex art. 93 cpc, a favore dell'Avv. Federico Ioncoli".

Per la convenuta opposta: non avendo il procuratore costituito della convenuta opposta depositato il foglio di precisazione delle conclusioni, si riportano le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del 3 agosto 2018:

"NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 17/2018 (R.G. 1/2018), emesso dal Tribunale di Pordenone;

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare che parte opponente è debitrice di Spa della somma di € 8.477,20, oltre interessi dal dovuto al saldo e per l'effetto condannarla all'immediato pagamento della somma di € 8.477,20, oltre interessi di mora sul capitale dalla data indicata in decreto sino al saldo effettivo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;



- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande spiegate, accertare che [redacted] Spa, ha fornito il servizio di somministrazione di energia elettrica presso l'immobile sito in Via [redacted] n. [redacted] - 33077 Sacile (PN) - POD: [redacted] e per l'effetto condannare parte opponente ex art. 2041 cod. civ., al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi sul capitale dalla data indicata in decreto sino al saldo effettivo, ovvero della maggiore o minore somma, relativa al prezzo dell'energia, che dovesse risultare in corso di causa.

IN OGNI CASO: condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti".

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente [redacted] s.r.l. in liquidazione ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta [redacted] s.p.a. (già [redacted] s.p.a.), proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. [redacted] 2018 emesso [redacted] febbraio 2018 e notificatole il 6 marzo 2018, col quale le era stato intimato il pagamento di € 8.477,20 complessivi (oltre interessi e spese) per le fatture insolute nn. [redacted] del 2 ottobre 2015, [redacted] del 9 settembre 2015 e [redacted] del 15 ottobre 2015 relative all'erogazione di energia elettrica.

L'attrice opponente, premesso da un lato di non aver mai sottoscritto alcun contratto e/o ordinativo riguardante la richiesta di erogazione di energia elettrica con la convenuta opposta (avendo utilizzato, negli anni di operatività, altra società concorrente) e dall'altro lato di non aver mai usufruito e/o consumato l'energia elettrica indicata dal fornitore nell'estratto conto dallo stesso allegato in sede monitoria (avendo restituito il 26 marzo 2013 alla concedente [redacted] di [redacted] & C. s.a.s. l'azienda datale in affitto con contratto del [redacted] ottobre [redacted]), ha chiesto al Tribunale

i. in via preliminare di non concedere, se richiesta, la esecuzione provvisoria del provvedimento impugnato,



ii. nel merito di dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque di revocare il medesimo provvedimento impugnato, mandandola assolta dalle avversarie pretese.

1.2 La convenuta opposta (Società Energetica Italiana s.p.a. (già Società Energetica Italiana s.p.a.) si è costituita, rilevando

- che l'attivazione della fornitura in questione a nome di Società Energetica Italiana s.r.l. era avvenuta nell'ambito del regime di concessione, e, quindi, senza nessuna necessità di sottoscrivere il relativo contratto;

- che l'erogazione di energia era poi avvenuta presso il punto di fornitura oggetto del presente giudizio;

- che le fatture oggetto di ingiunzione riguardavano i consumi di energia elettrica erogata dal 1° novembre 2014 al mese di agosto 2015, periodo durante il quale la fornitura era intestata esclusivamente a Società Energetica Italiana s.r.l.;

- che solo il 3 luglio 2015 Società Energetica Italiana s.p.a. in qualità di amministratore di Società Energetica Italiana s.a.s., confermata la sussistenza del rapporto di fornitura intercorso con essa convenuta opposta, l'aveva informata che, essendo stata chiusa l'attività di Società Energetica Italiana s.r.l. il 15 aprile 2013, nella gestione era subentrata la Società Energetica Italiana s.a.s..

Un tanto chiarito, Società Energetica Italiana s.p.a. ha insistito

- a. in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione;
- b. nel merito in via principale per il rigetto delle domande ed eccezioni avanzate dall'attrice opponente, anche in via riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
- c. nel merito in via subordinata per la condanna di Società Energetica Italiana s.r.l. in liquidazione al pagamento di € 8.477,20 o della somma maggiore o minore risultante in corso di causa (oltre interessi), eventualmente ai sensi dell'art. 2041 c.c..

1.3 All'udienza del 7 settembre 2018 il Giudice, rilevato che la prova scritta offerta dalla convenuta opposta, senz'altro utile al fine dell'emissione del provvedimento monitorio, non



appariva idonea a dimostrare la fondatezza del credito azionato, nel presente giudizio a cognizione piena, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. ... /2018 e ha, altresì, assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..

1.4 Indi, la causa, senza alcuna istruttoria orale, all'udienza del ... novembre 2020 (celebrata secondo le modalità della trattazione scritta) è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta, in quanto fondata.

È, infatti, noto (cfr., *ex multis*, Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421) che *"L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto"*.

Detto altrimenti, (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, 17 novembre 2003 n. 17371 anche in parte motiva), *"l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c. capoverso), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi"*.

Peraltro, in termini ancora più generali, come va, da tempo, affermando il Supremo Collegio (cfr., tra le parti recenti, Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2019 n. 13685), *"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di*



scadenza, ma non l'inadempienza dell'obligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempiamento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.

Calando i principi che precedono nel caso di specie, se ne ha che l'allegazione di [redacted] s.p.a., secondo cui l'attrice opponente si sarebbe avvalsa della fornitura di [redacted] che trattasi in regime di c.d. salvaguardia ed avrebbe, dunque, fruito dell'energia elettrica erogata nel periodo in contestazione (novembre 2014 - agosto 2015), è stata adeguatamente contrastata dalle produzioni documentali offerte dal [redacted] s.r.l. in liquidazione, da cui emerge:

- che quest'ultima aveva, al contrario, optato per il diverso fornitore [redacted] s.p.a., e ciò sino a quando, a fine marzo 2013, aveva risolto il contratto d'affitto d'azienda concluso con [redacted] s.a.s.;

- che dal 1° ottobre 2013 la suddetta [redacted] di [redacted] s.a.s. aveva sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica con [redacted] s.p.a., assumendo la titolarità del codice POD [redacted], precedentemente attribuito a [redacted] s.r.l.;

- che, solo dopo il distacco operato a settembre 2014 da [redacted] s.p.a. a causa della morosità della ridetta [redacted] di [redacted] s.a.s., [redacted] s.p.a. può essere intervenuta quale nuova fornitrice in regime di [redacted], ma non certo a favore di [redacted] s.r.l. che non più era intestataria di quell'utenza.

Chiaro, del resto, che le inesatte indicazioni che il distributore competente per territorio [redacted] s.p.a. verosimilmente diede all'odierna convenuta opposta non possono gravare sull'attrice opponente.

Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda veicolata dalla convenuta opposta nelle forme del ricorso monitorio, per come poi compiutamente ribadita nel presente giudizio di opposizione, risulta, pertanto, indimostrata, conseguendone già solo per tale tranciante rilievo la revoca *in toto* del decreto ingiuntivo n. 1000/2018 impugnato ed il rigetto di ogni pretesa avanzata da [redacted] s.p.a. nei confronti di [redacted] s.r.l. in liquidazione.



2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo la prudente notula depositata dall'attrice opponente (con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase istruttoria), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta opposta, con distrazione in favore dell'avv. Federico loncoli, dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 100/2018 impugnato, rigettando ogni domanda proposta nel presente giudizio dalla convenuta opposta **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** s.p.a. nei confronti dell'attrice opponente **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** s.r.l. in liquidazione;
- 2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice opponente, che liquida in € **XXXXXXXXXXXX**, per compenso ed € **XXXXXXXXXXXX** per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Federico loncoli, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Pordenone il 5 aprile 2021.

Il Giudice

dr.ssa Maria Paola Costa

